

RACCOMANDATA AR

O PEC

Egr. Prof. Pasquale Tridico
Presidente dell'INPS– Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

Spett.le Dr.ssa Gabriella Di Michele
Direttore generale dell'INPS – Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Egr. dr. Luca Sabatini
Responsabile della Direzione Centrale Pensioni
dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: *Rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2019-2021. Articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Diffida.*

Il/la sottoscritto/a ----- (C.F.) nato/a a _____ il _____, residente a
_____, in Via
_____ n. _____, CAP _____,

titolare di trattamento pensionistico erogato da codesto Spett.le Ente a far data dal -----
(cfr. certificato di pensione n. _____)

PREMESSO CHE

L'articolo 1, comma 260, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, ha introdotto delle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, prevedendo che: *“Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 52 per cento per i*

trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”;

In altri termini, la disposizione ha stabilito che:

i) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo, l'adeguamento avviene in misura piena (100%);

ii) per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97% dell'adeguamento;

iii) per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77%;

iv) per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo l'adeguamento scende al 52%;

v) per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo inps l'adeguamento è pari al 47%;

vi) per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo l'adeguamento è al 45%, mentre

vii) per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps l'adeguamento si attesta al 40%.

RILEVATO CHE

L'istante è titolare di un trattamento pensionistico superiore a tre volte il trattamento minimo cosicché, per effetto della disposizione in oggetto, il trattamento pensionistico dello stesso subirà, per la durata di ben tre anni, una minore rivalutazione sulla base del nuovo meccanismo di cui alla Legge di bilancio 2019.

CONSIDERATO CHE

L'articolo 1, comma 260, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale, essendo apertamente in contrasto:

- con gli articoli 3, 38, 97 e 117 comma 1 della Cost. in riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento;

- con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 della Costituzione;

- con il divieto di reiterazione di meccanismi di sospensione di rivalutazione delle pensioni, stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.316/2010: *“la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”*;

- con i principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, ricavabili ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost. Come infatti puntualmente osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/2015: *“la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza*

di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013)”.

CONSIDERATO ANCORA CHE

codesto Spett.le Istituto:

a) con Circolare n.44 del 2019 ha illustrato la rivalutazione annuale delle pensioni per l'anno 2019, ai sensi dell'art.1 comma 260 della L. n.145/2019;

b) con messaggio n.1926 del 20 maggio 2019 ha comunicato che *“le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019”* e che *“nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio-marzo 2019”*.

Pertanto, i predetti provvedimenti devono considerarsi illegittimi ed è intenzione dell'istante procedere alla loro impugnazione dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali, anche per la tutela dei propri diritti e/o interessi patrimoniali.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato l'istante

INVITA

codesto Spett.le Istituto a disapplicare l'art. 1, commi 260 e ss., della L.n. 145/2018 e, per l'effetto, a procedere alla rivalutazione della pensione goduta dall'istante in forza della normativa precedentemente vigente (art.69 della L. 388/2000)

DIFFIDA

codesto Spett.le Istituto dall'applicare il nuovo meccanismo di perequazione stabilito dall'art.1, comma 260 e ss., della L.n. 145/2018.

Si resta in attesa di un provvedimento espresso di accoglimento e/o rigetto nei termini di cui alla L.241/90, in mancanza della quale l'istante si rivolgerà senza ulteriore avviso alle competenti Autorità Giudiziarie, al fine di tutelare compiutamente i propri diritti ed interessi.

La presente vale ad ogni effetto di legge, ivi incluso quello di costituzione in mora.

Distinti saluti

Firma